

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 2 del 31/01/2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P. e F.) e si fissava l'aliquota, per l'anno 2008, nella misura di 0,2% punti percentuali, aliquota confermata anche per gli anni successivi fino al 2013;

**RITENUTO**, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2014 al fine di conseguire l'equilibrio della gestione corrente dello stesso, che sia possibile confermare anche per il 2014 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella stessa misura prevista per l'anno 2013, ovverosia nella misura di 0,2% punti percentuali;

**RICHIAMATE** le sottoelencate disposizioni normative:

- i commi 10 e 11 dell'articolo 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- l'art. 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;
- il Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, con il quale il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con Legge 16.08.1998, n. 191, ha provveduto alla "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF" a norma dell'art. 48, comma 10 della Legge 27/12/1998, n. 191;
- l'art.1, commi 3 e 3 bis, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

c.3- i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 5/06/2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai Comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2;

- c. 3 bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;
- l'articolo 1, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo n. 360/98, così come sostituito dal comma 142 lett. c) della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) il quale dispone che la sopramenzionata addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917;

**VISTO** l'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 convertito nella Legge n. 148/2011 che dispone:

"La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del

principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

**PRESO ATTO** che il gettito derivante dalla conferma dell'aliquota nella misura dello 0,2% è stimato in € 25.000,00= visti i redditi delle persone fisiche relativi all'anno di imposta 2010 forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, costituenti la base imponibile dell'addizionale ed i versamenti effettuati dai contribuenti nel corso dell'anno 2013;

**RICHIAMATO** l'articolo 1, comma 169, della sopra citata legge che stabilisce:” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

**VISTO** l'art. 2bis, del D.L.16/2014 “Salva Roma” che ha differito il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno 2014 al 31/07/2014.

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

### **S I P R O P O N E**

Per le motivazione in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) di **confermare** per l'anno 2014,l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nella misura dello 0,2% punti percentuali.
- 2) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214 la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e Finanze entro trenta giorni dalla data in cui diverrà esecutiva, con modalità stabilite con Decreto Ministeriale, per essere successivamente pubblicata dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito informatico, sostituendo, in tal modo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997.

**IL PROPONENTE**  
Francesco Farina